

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

## 631<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2004

(Antimeridiana)

---

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,  
indi del presidente PERA

#### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-VII

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-10

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)* . . . . . 11-12

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 13-28



## INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		<i>ALLEGATO A</i>	
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		<b>DISEGNO DI LEGGE N. 2978:</b>	
<b>CONGEDI E MISSIONI</b> . . . . .	Pag. 1	Articolo 1 del disegno di legge di conversione	Pag. 11
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> . . . . .	2	<b>Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136:</b>	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		Articolo 8 ed emendamento 8.4 . . . . .	11
<b>Discussione:</b>		<i>ALLEGATO B</i>	
<b>(3010) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca (Relazione orale):</b>		<b>GOVERNO</b>	
PICCONI (FI), relatore . . . . .	2	Richieste di parere su documenti . . . . .	13
<b>Seguito della discussione:</b>		Trasmissione di documenti . . . . .	13
<b>(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (Relazione orale):</b>		<b>CORTE DEI CONTI</b>	
TURRONI (Verdi-U) . . . . .	6, 7, 8 e passim	Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti . . . . .	13
PETERLINI (Aut) . . . . .	8	<b>INTERROGAZIONI</b>	
Verifiche del numero legale . . . . .	6, 7, 8 e passim	Annunzio . . . . .	10
		Annunzio di risposte scritte a interrogazioni . . . . .	15
		Interrogazioni . . . . .	16
		Da svolgere in Commissione . . . . .	26
		<b>ERRATA CORRIGE</b> . . . . .	28

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.*



## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

*La seduta inizia alle ore 9,32.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Discussione del disegno di legge:

**(3010) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca (Relazione orale)**

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Piccioni a svolgere la relazione orale.

PICCIONI, *relatore*. Illustra dettagliatamente il decreto-legge, il cui articolo 1 è volto a chiarire la normativa relativa alla denominazione e commercializzazione di latte alimentare, particolarmente complessa sia in riferimento al coordinamento con la normativa comunitaria, sia a causa del frequente sovrapporsi di diverse denominazioni di vendita anche a seguito dell'introduzione sul mercato di latte prodotto con nuove tecnologie, come ad esempio la microfiltrazione. Il provvedimento si propone di risol-

vere il contenzioso a livello comunitario, visto che la Corte di giustizia ha aperto un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia ritenendo le disposizioni vigenti ingiustificatamente limitative rispetto all'introduzione sul mercato nazionale di prodotti comunitari, ma al contempo di tutelare il consumatore rispetto all'introduzione sul mercato di prodotti comunitari. Si stabilisce pertanto che la denominazione di latte fresco pastorizzato o di latte fresco pastorizzato di alta qualità siano riservate esclusivamente al latte prodotto in conformità alla legge n. 169 del 1989, mentre qualsiasi altro tipo di prodotto per il consumo umano debba essere denominato come «latte» con l'indicazione del trattamento autorizzato. Inoltre, in considerazione dell'incertezza normativa circa la passata di pomodoro, il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che tale denominazione debba riservarsi esclusivamente al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. La Commissione ha approvato alcuni emendamenti migliorativi dell'articolo, in particolare ha introdotto il divieto di utilizzare la denominazione di «fresco» per il latte prodotto in modo non conforme alle norme vigenti in materia; l'autorizzazione all'ispettorato centrale per la repressione frodi di avvalersi di uno dei propri laboratori per effettuare le analisi di revisione; disposizioni sull'etichettatura dell'olio d'oliva. L'articolo 2 riguarda il prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario e stabilisce l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sui provvedimenti adottati dal Ministero in materia di politica agricola comune; prevede inoltre disposizioni in materia di trasferimento di quantitativi di riferimento così da contemperare l'esigenza delle imprese di rientrare nei limiti produttivi previsti e quella delle Regioni marginali di evitare il depauperamento delle proprie capacità produttive. Anche sull'articolo 2 la Commissione ha approvato importanti emendamenti, in particolare stabilendo che il trasferimento delle quote di produzione lattiera debba rispondere al requisito dell'omogeneità delle zone di produzione. L'articolo 3 introduce misure urgenti a favore delle Regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'Obiettivo 1 ed in particolare consente il finanziamento statale degli interventi di ristrutturazione della flotta peschereccia della Regione Molise.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e, come convenuto, ne rinvia lo svolgimento ad altra seduta.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

***(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (Relazione orale)***

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8 e che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

parere contrario sugli emendamenti 8.0.23, 8.0.23/1, 8.0.701, 8.0.16, 8.0.27, 8.0.5, 8.0.600 e 8.0.801 e parere condizionato sugli emendamenti 8.0.3, 8.0.10 e 8.0.25. Passa alla votazione dell'emendamento 8.4.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 9,53, è ripresa alle ore 10,13.*

### **Presidenza del presidente PERA**

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore TURRONI (*Verdi-U*), dispone nuovamente la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,37.*

PETERLINI (*Aut*). Per ovviare ad un andamento dei lavori parlamentari logorante e poco onorevole per il Senato, pur riconoscendo all'opposizione il diritto di chiedere la verifica del numero legale e il corrispondente obbligo della maggioranza di assicurarlo, propone che la Presidenza renda pubblico l'elenco dei senatori presenti e assenti, anche per smentire quelli non veritieri apparsi sui giornali, nonché di concentrare le missioni in un'unica settimana al mese, destinando le altre tre ai lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Prende atto delle osservazioni del senatore Peterlini, che saranno discusse nelle sedi opportune. Su richiesta del senatore TURRONI (*Verdi-U*), dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 10,41, è ripresa alle ore 11,01.*

PRESIDENTE. Sempre su richiesta del senatore TURRONI (*Verdi-U*), dispone la verifica e per la quarta volta consecutiva avverte che il Senato non è in numero legale. Ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 11,03.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).  
Si dia lettura del processo verbale.

*PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Boschetto, Bosi, Bucciero, Cantoni, Chincarini, Costa, Corsi, D'Alì, Degenaro, Dell'Utri, Delogu, FIRRARELLO, Gubetti, Guzzanti, Grillo, Favaro, Mainardi, Mantica, Monti, Mugnai, Novi, Pontone, Sestini, Siliquini, Tomasini, Tarvaglia, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per partecipare a un incontro internazionale; Pedrizzi, per attività della 6<sup>a</sup> Commissione permanente; Pontone, per attività della 10<sup>a</sup> Commissione permanente; Vizzini, per attività della Commissione parlamentare per le questioni regionali; Chirilli e Eufemi, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia; Bonatesta, Bonfietti, Castagnetti e Compagna per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Gubert, Michellini, Rollandin e Zanoletti, per attività di rappresentanza del Senato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

### **Discussione del disegno di legge:**

**(3010) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3010.

Il relatore, senatore Piccioni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PICCIONI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli Sottosegretari, onorevoli senatori, il decreto-legge in esame prevede misure urgenti in materia di agricoltura, pesca, etichettatura e presentazione di alcuni prodotti agroalimentari ed è scaturito dalla considerazione della non perfetta coincidenza tra le norme vigenti e la normativa comunitaria in tema di denominazioni di vendita di prodotti agroalimentari, quali il latte fresco e la passata di pomodoro.

Occorre, infatti, ricordare che l'intera materia è regolata dalla direttiva 2001/13/CE, concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, il cui articolo 5 stabilisce, al comma 1, che, in mancanza di disposizioni comunitarie applicabili, la denominazione di vendita di un prodotto alimentare è quella prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili nello Stato membro nel quale si effettua la vendita al consumatore finale o alle collettività. È parimenti autorizzata l'utilizzazione, nello Stato membro di commercializzazione, della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato nello Stato membro di produzione. Su tali aspetti interviene l'articolo 1 del decreto-legge in esame, concernente le denominazioni di vendita di prodotti agroalimentari, con particolare riferimento al latte e alla passata di pomodoro.

Per quanto concerne il latte, le denominazioni di vendita, soggette in generale alle disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti agroalimentari, sono attualmente suscettibili di numerosi problemi di interpretazione, sia in relazione al coordinamento con la normativa comunitaria, sia al frequente sovrapporsi nel tempo di denominazioni di vendita, anche

a seguito dell'introduzione sul mercato di latte alimentare prodotto con nuove tecnologie come la microfiltrazione.

Occorre infatti ricordare che, per quanto concerne il delicato settore del latte fresco, la legge n. 169 del 1989, nel prevedere le denominazioni «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualità» (non disciplinate a livello comunitario e, pertanto, regolate dal diritto interno dello Stato italiano) aveva, nel contempo, stabilito i requisiti che il latte fresco deve possedere per poter beneficiare di tale denominazione di vendita, definendo inoltre una specifica procedura di autorizzazione di altri trattamenti in funzione dell'immissione sul mercato del latte alimentare.

Sulla materia è successivamente intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, contenente il regolamento di attuazione delle direttive 92/46 e 92/47 della Comunità economica europea, il quale ha nuovamente definito i requisiti per l'immissione in commercio del latte alimentare.

Ne è derivata una diffusa incertezza circa le norme in concreto applicabili, in quanto il sistema di autorizzazioni previsto dalla legge del 1989 per l'immissione in commercio del latte alimentare era di fatto superato dai principi contenuti nelle citate direttive del 1992. Tale stato di incertezza circa la disciplina applicabile si è determinato in particolar modo nei confronti dei consumatori, con l'aggravante del rapido accentuarsi di una situazione di tensione sotto l'aspetto commerciale e comunitario.

Come ricordato, la disciplina risalente al 1989 appare superata sia per l'evoluzione normativa, sia per lo sviluppo di nuove denominazioni di vendita. Segnatamente, si ricorda che l'introduzione sul mercato di latte alimentare prodotto attraverso il ricorso a nuove tecnologie, e in particolare alla microfiltrazione, ha ulteriormente accresciuto il bisogno di riportare chiarezza nella disciplina delle denominazioni di vendita, garantendo altresì la libera circolazione sul territorio nazionale delle produzioni comunitarie che presentano le medesime caratteristiche richieste dalla normativa italiana.

Si ricorda, inoltre, che in materia si è instaurato un intricato contenzioso a livello comunitario. Con una sentenza emessa lo scorso 13 novembre in ordine al procedimento C-294-01, la Corte di giustizia ha ritenuto non conformi all'ordinamento comunitario le modalità applicative sinora adottate a livello nazionale, in quanto suscettibili di limitare ingiustificatamente l'introduzione sul mercato nazionale di prodotti comunitari, attraverso la fissazione di una durata eccessivamente limitata o altre prescrizioni tecniche non giustificate dalla normativa in materia.

La stessa Corte costituzionale è recentemente intervenuta su tali questioni con un'ordinanza dello scorso 20 aprile che appare pienamente conforme agli orientamenti della Corte europea.

Occorre, infine, considerare le problematiche connesse all'importazione, da parte di Paesi extra-UE, di prodotti aventi denominazioni di vendita non vietate in sede comunitaria, quindi apportionabili anche ai prodotti commercializzati in Italia.

Con l'articolo in oggetto si intende porre rimedio a tale stato di incertezza, attraverso la definizione di una disciplina unitaria per il settore, al fine di garantire la libera circolazione sul territorio nazionale delle produzioni comunitarie rispondenti alle caratteristiche richieste dall'ordinamento italiano.

In particolare, i commi 1 e 2 stabiliscono che le denominazioni di vendita «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualità» siano riservate esclusivamente al latte prodotto conformemente all'articolo 4 della legge n. 169 del 1989, stabilendo inoltre che la denominazione di vendita di qualsiasi altro tipo di latte ammesso al consumo umano dovrà essere quella di «latte» con l'aggiunta dell'indicazione del trattamento autorizzato.

Il comma 5 dispone, altresì, a tutela della corretta informazione del consumatore, che la denominazione di vendita dello Stato di produzione non può essere usata quando il prodotto da essa designato si discosta in modo sostanziale dai prodotti identificati a livello nazionale con la stessa denominazione di vendita. Viene infine disposta l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 169 del 1989, e quindi del meccanismo autorizzatorio ivi previsto.

Il comma 3 disciplina la denominazione di vendita «passata di pomodoro», riservandola al prodotto ottenuto in via esclusiva dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. La disposizione si è resa necessaria a causa di una carenza normativa che ha finora caratterizzato il prodotto in questione, non rientrante tra quelli ottenuti dalla trasformazione del pomodoro, individuati e regolati a livello nazionale e comunitario.

La norma identifica, pertanto, il prodotto e la sua denominazione di vendita, caratterizzandolo rispetto a prodotti riconducibili alla «passata», ma con caratteristiche organolettiche a volte estremamente differenti. Le ulteriori caratteristiche di tale prodotto saranno poi definite con decreto dei Ministri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Nel corso dell'esame in Commissione sono state approvate proposte emendative volte a migliorare alcuni profili del testo in esame. Tali modifiche hanno inoltre costituito un'importante occasione per richiamare l'attenzione su profili particolarmente rilevanti.

Per quanto concerne l'articolo 1, assume specifico rilievo la proposta di vietare l'utilizzazione della denominazione «fresco» su etichette e marchi di fabbrica o commercio, ovvero in denominazioni di fantasia, per il latte prodotto in modo non conforme alle vigenti norme in materia, così come la proposta di ridurre a 120 giorni, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il termine per utilizzare le produzioni e le etichette conformi alle precedenti disposizioni relative ai prodotti in questione in riferimento ai prodotti di cui all'articolo 1.

Appare altresì rilevante la proposta di attribuire all'Ispettorato centrale repressione frodi la possibilità di avvalersi di uno dei propri laboratori di analisi per effettuare le analisi di revisione.

Meritano interesse le proposte in materia di etichettatura sia relative all'indicazione dell'origine dei prodotti o di provenienza della materia prima agricola, sia concernenti l'etichettatura degli oli di oliva per quanto attiene all'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.

L'articolo 2, contenente disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, introduce l'intesa della Conferenza Stato-Regioni per quanto concerne i provvedimenti relativi a norme tecniche ed operative adottate dal MIPAF in materia di politica agricola comune.

Il secondo comma mira ad evitare il depauperamento della capacità produttiva delle cosiddette Regioni marginali, disciplinando il potere di modificare, da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta delle singole Regioni interessate, i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, tra aziende ubicate in Regioni e Province autonome diverse in caso di riduzione del bacino regionale fino al 70 per cento del quantitativo effettivamente prodotto.

In tal modo si intende realizzare un equilibrato temperamento tra l'esigenza delle imprese di poter rientrare nei limiti produttivi e l'esigenza delle Regioni marginali di evitare il depauperamento delle proprie capacità produttive.

Il comma 3 è finalizzato a salvaguardare il principio del versamento mensile del prelievo dovuto, introdotto dalla legge n. 119 del 2003. Tale misura, sulla quale è basata l'efficacia complessiva della citata legge, garantisce le disponibilità di cassa finalizzate alla corresponsione del prelievo all'Unione Europea, consentendo altresì allo Stato di rientrare nell'ambito della disciplina comunitaria concernente il settore latte.

A tale proposito, viene stabilito che il prelievo mensile versato in eccesso dai produttori in regola con i versamenti venga restituito agli stessi e che, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire fosse superiore al prelievo dovuto all'Unione Europea aumentato del 5 per cento, l'AGEA proceda ad annullare il prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili. Restano ferme le sanzioni da parte delle Regioni e Province autonome di cui all'articolo 5, comma 5, della citata legge n. 119 del 2003.

Anche in relazione all'articolo 2, l'esame svoltosi in Commissione ha consentito di introdurre alcune importanti precisazioni. In particolare, per quanto concerne il trasferimento delle quote di produzione lattiera, di cui alla legge n. 119 del 2003, viene inserito il requisito della omogeneità delle zone di produzione. Sono state altresì perfezionate alcune disposizioni in materia di finanziamento della PAC.

L'articolo 3 introduce misure urgenti a favore delle Regioni nel regime di fuoriuscita transitoria dall'Obiettivo 1 di cui al regolamento CE n. 1260 del 1999, autorizzando la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Tale misura ha la finalità di venire incontro alle esigenze della Regione Molise, la cui flotta da pesca con la fuoriuscita dall'Obiettivo 1 non beneficia attualmente di alcun finanziamento statale per interventi di ristrutturazione delle imbarcazioni nonché di interventi per le connesse misure sociali ad eccezione di quelle inerenti il prepensionamento.

In relazione all'articolo 3, la Commissione ha precisato, con un emendamento approvato nel corso dell'esame, che per le unità da pesca per le quali è stato concesso contributo comunitario nazionale per nuova costruzione il MIPAF rilascia in ogni caso all'atto del completamento della costruzione la licenza di pesca prevista dalla vigente normativa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2978.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.4.

#### **Verifica del numero legale**

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei chiedere che si verifichi la presenza del numero legale, qualora siano passati i venti minuti.

PRESIDENTE. Non è necessario, senatore Turroni, il decorso dei venti minuti. Lei sta dimenticando completamente il Regolamento.

TURRONI (*Verdi-U*). Non solamente io, Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,53, è ripresa alle ore 10,13).*

## **Presidenza del presidente PERA**

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978**

PRESIDENTE. I lavori sono ripresi.  
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 8.4.

### **Verifica del numero legale**

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, attendendo che i colleghi raggiungano le loro postazioni, mi rivolgo a lei per chiederle, ancora una volta, di verificare la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,37).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

PETERLINI (*Aut.*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (*Aut.*). Signor Presidente, intervengo per constatare che stiamo procedendo in modo non solo logorante, ma anche poco onorevole per una istituzione della Repubblica.

Ritengo pertanto opportuno proporre l'adozione di qualche provvedimento, senza voler esprimere alcuna critica su chi chiede la verifica del numero legale, perché è un diritto dell'opposizione evidenziare l'obbligo della maggioranza di garantire la presenza in Aula per assicurare il numero legale.

Mi rendo conto che i parlamentari qui presenti sono sempre gli stessi e il primo provvedimento che proporrei al Consiglio di Presidenza e alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi è la pubblicazione delle statistiche dei senatori presenti e di quelli assenti.

MALAN (*FI*). Bravo Peterlini!

PETERLINI (*Aut.*). Sarebbe opportuno che la Presidenza provvedesse a comunicare dati ufficiali, anche per smentire le statistiche pubblicate dai giornali, che non corrispondono al vero. Questo per due motivi: in primo luogo, l'accesso ai dati della Presidenza è molto difficile; in secondo luogo, in base ad una norma del Regolamento, che non mi sembra giusta, certe categorie di senatori risultano comunque presenti. Non le elenco tutte, ma so che in esse rientrano i componenti del Consiglio di Presidenza, i membri del Governo e i Capigruppo, che risultano presenti anche se non lo sono.

Propongo, infine, di avviare un procedimento che snellisca il lavoro con riferimento alle missioni che impegnano molti senatori. Certo, non è possibile sopprimere le missioni, che richiederebbero al contrario maggiore spazio, perché l'Italia deve essere presente agli incontri internazionali. Ai fini di un'organizzazione efficiente, si potrebbero però concentrare questi impegni extra-assembleari in un'unica settimana del mese, concentrando i lavori parlamentari nelle restanti tre settimane.

PRESIDENTE. Prendiamo atto delle sue proposte che saranno discusse nelle sedi opportune.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.4.

### **Verifica del numero legale**

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

LONGHI (*DS-U*). Vergogna! Non c'è nessuno della maggioranza! Schifani non c'è.

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.  
Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,41, è ripresa alle ore 11,01).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, passando di nuovo alla votazione dell'emendamento 8.4.

### **Verifica del numero legale**

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Essendo mancato per la quarta volta consecutiva il numero legale, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 11,03*).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,  
recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità  
di taluni settori della pubblica amministrazione (2978)**

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 8.

*(Disposizioni relative al Ministero della difesa)*

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «non superiori a dieci» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a undici».

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare dell'incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato rendendo indisponibili, al fine del conferimento presso la stessa amministrazione, tre posti effettivamente coperti di livello dirigenziale. In alternativa, il predetto incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è conferito ad un ufficiale generale e gradi corrispondenti

delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia, ferma restando la consistenza organica dei predetti gradi prevista dalla vigente normativa.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate le disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l'invarianza della spesa.

#### EMENDAMENTO 8.4

#### **8.4**

LA COMMISSIONE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "undici"».

---

## Allegato B

### **Governmento, richieste di parere su documenti**

Il Ministro delle comunicazioni, con lettera in data 5 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di regolamento recante: «Nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni» (n. 392).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 luglio 2004.

### **Governmento, trasmissione di documenti**

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 1<sup>o</sup> luglio 2004, ai sensi dell'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, ha inviato la relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia nell'anno 2003 (*Doc. XXX*, n. 4).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> e alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 giugno 2004, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria delle società di navigazione marittima esercenti linee di preminente interesse nazionale, Tirrenia S.p.A. e Adriatica S.p.A., per l'esercizio 2002 (*Doc. XV*, n. 244).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 1° luglio 2004, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Unione Italiana Ciechi (U.I.C.), per l'esercizio 2002 (*Doc. XV, n. 245*).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1<sup>a</sup> e alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

**RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI****(Pervenute dal 1° al 7 luglio 2004)****SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 119**

- BASTIANONI: sulle funzioni dei consulenti del lavoro (4-06271) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- BERGAMO: sui collegamenti ferroviari tra Milano e Venezia (4-05613) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- CICCANTI: sul programma filatelico (4-06593) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)
- CREMA: sulla società «Aprilia» (4-06621) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- EUFEMI: sui servizi di trasporto di Trenitalia (4-05562) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- FASOLINO: sulla rimozione di un passaggio a livello a Napoli (4-06451) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- FRAU: sulla cancellazione di un programma televisivo (4-06400) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)
- MALABARBA, SODANO Tommaso: sull'impianto formazione treni di Napoli (4-02723) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- sulla previsione di treni speciali per la partecipazione ad una manifestazione nazionale (4-05968) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- MARINO ed altri: sulla società «Exide» (4-05928) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- SODANO Tommaso: sulla società «Exide» (4-05929) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- STIFFONI: su alcuni assegni intestati a Poste Italiane spa (4-06331) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)
- TATÒ: sulla Caserma «Rossani» (4-06328) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
- ULIVI: sui collegamenti ferroviari da e per la stazione di Prato (4-05826) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)

### Interrogazioni

MODICA, DE PETRIS, DATO, MONTINO – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole e forestali e per la funzione pubblica* – Premesso che:

il prof. Giuseppe D'Ascenzo, professore ordinario a tempo pieno di esercitazioni di analisi chimica applicata presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma La Sapienza, ricopre attualmente la carica di rettore della sua università;

il medesimo prof. D'Ascenzo è stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2002, Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

L'Università di Roma La Sapienza, per numero di studenti e di docenti, è la maggiore d'Italia e una delle maggiori del mondo;

il CRA si articola in oltre venticinque istituti sperimentali (agrumicoltura, silvicoltura, cerealicoltura, elaiotecnica, orticoltura, zootecnia, ecc.), laboratori e altri centri di ricerca, con centinaia di dipendenti e decine di sedi centrali e periferiche ubicate in tutte le regioni italiane ad eccezione della Val d'Aosta;

considerato che:

l'incarico di Presidente del CRA, a norma dell'articolo 12 dello statuto dell'ente, è un incarico retribuito con indennità e gettoni di presenza;

l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 marzo 1989, n. 118, stabilisce che, per un professore ordinario, il regime di impegno a tempo pieno è incompatibile con l'assunzione di qualunque incarico retribuito, fatta salva la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate in quanto esperti del proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

l'articolo 12 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 stabilisce che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione e su conforme parere del rettore e dei Consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari possono essere autorizzati a dirigere istituti ed enti di ricerca extrauniversitari a carattere nazionale;

l'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e che le università disciplinano nei propri statuti e regolamenti i criteri e le procedure per il rilascio di tali autorizzazioni;

l'articolo 53, comma 8, del medesimo decreto legislativo stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni senza previa autorizzazione di queste,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che l'esercizio delle funzioni di rettore di una grande università pubblica come Roma La Sapienza sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni di Presidente di un grande e articolato ente pubblico di ricerca come il CRA;

se il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ritenga che il regime delle incompatibilità per un professore universitario a tempo pieno e delle relative deroghe, come stabilite dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, sia rispettato, per quanto riguarda la competenza disciplinare e l'assolvimento dei compiti istituzionali, nel caso in questione, in cui un rettore di università, professore di chimica, svolge funzioni di direzione e gestione di un ente di ricerca agraria;

se e con quali atti si sia provveduto, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da parte dell'Università di Roma La Sapienza, ad autorizzare il prof. D'Ascenzo ad assumere la carica di Presidente del CRA a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80;

se e in quali termini l'Università di Roma La Sapienza abbia provveduto a disciplinare, a norma dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/01, i criteri e le procedure per autorizzare i propri dipendenti a svolgere incarichi retribuiti presso altre pubbliche amministrazioni;

se e con quale atto il Ministero delle politiche agricole e forestali abbia provveduto, a norma dell'articolo 53, comma 8, del decreto legislativo n. 165/01, a richiedere preventivamente l'autorizzazione dell'Università di Roma La Sapienza per l'affidamento al prof. D'Ascenzo dell'incarico di Presidente del CRA;

se, con quale atto e in base a quali criteri e procedure l'Università di Roma La Sapienza abbia autorizzato il prof. D'Ascenzo ad assumere l'incarico di Presidente del CRA a norma dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/01;

quale sia l'importo complessivo dei compensi percepiti dal prof. D'Ascenzo nell'anno 2003 quale Presidente del CRA e, riguardo a tali compensi, se e in quali forme siano state adempiute da parte delle amministrazioni interessate le prescrizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/01.

(3-01676)

GUERZONI, MASCIANI – *Ai Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali* – Posto che:

con i programmi di educazione continua in medicina (E.C.M.) hanno luogo le attività formative e di aggiornamento dei medici a seguito di autorizzazioni e controlli pubblici, con lo scopo altamente apprezzabile

di mantenere adeguata la professionalità delle prestazioni sanitarie ai cittadini, e ciò anche in corrispondenza di un diritto, oltre che di un dovere deontologico, degli operatori sanitari;

i profili dell'attività dell'educazione continua in medicina sono definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, che ha il compito di stabilire l'accredito dei programmi proposti dai soggetti pubblici e privati che vi si dedicano e di determinare, secondo parametri prestabiliti, i crediti formativi;

risulta che dal 2002 ad oggi, per i ritardi della Commissione citata, solo pochissimi, tra le decine di migliaia di medici che hanno partecipato ai corsi, hanno avuto assegnati i «crediti» di loro spettanza, e ciò ha posto in essere un grave, diffuso e giusto malcontento poiché senza essere dotati del punteggio, pur avendo partecipato con sacrifici ad attività formative, si è danneggiati nell'assegnazione degli incarichi di lavoro, nelle qualifiche e più in generale nella progressione in carriera,

si chiede di conoscere se e quali iniziative urgenti, anche organizzative, con l'eventuale coinvolgimento delle Regioni, si intenda attivare per rimuovere il blocco di fatto in cui versa l'azione della Commissione citata, affinché essa possa svolgersi con decisioni assunte in tempi compatibili con i compiti dei soggetti che presiedono alle attività di formazione, oltre che con le attese di chi vi partecipa, di vedersi assegnato il credito formativo spettante.

(3-01677)

GUERZONI, MASCIONI – *Al Ministro della salute* – Posto che:

secondo quanto pubblicato da quotidiani nazionali il Ministro della salute avrebbe l'intenzione di sospendere con suo provvedimento, dal prossimo 1° settembre, tutti i corsi formativi E.C.M. (educazione continua in medicina) dei medici per il cui svolgimento siano previste meno di sei ore;

a parere del Ministro della salute ciò si renderebbe necessario sia per ridurre la spesa farmaceutica e, non di meno, per moralizzare un'attività – quella dei detti corsi, definiti anche mini *meeting* – in parte costituita da eventi mondani (cene, pranzi, ecc.);

ritenuto che le autorizzazioni ministeriali concesse ai promotori dei corsi dovrebbero essere, a parere degli interroganti, più selettive, al fine di evitare un patrocinio pubblico ad eventi del tutto estranei alla formazione dei medici;

fatto presente tuttavia che:

un provvedimento così drastico e indiscriminato, quale quello annunciato, risulterebbe particolarmente dannoso, al punto da determinare la scomparsa di quei soggetti privati che in questi anni, attraverso attività

imprenditoriali (soprattutto di giovani), hanno costituito strumenti societari (con investimenti e con l'assunzione di dipendenti) per poter ideare, organizzare e svolgere con serietà le loro attività;

i corsi, anche di sole quattro ore, possono essere predisposti con programmi seri e scientificamente fondati ed avere esiti soddisfacenti, come dimostra la pratica;

posto che, tra l'altro, va considerato che la partecipazione dei medici ai corsi di educazione continua è particolarmente impegnativa poiché in genere è in aggiunta alle attività lavorative quotidiane, sicchè spesso vi si destinano le ore della serata, non di rado dalle 20 alle 24,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità l'intenzione enunciata di sospendere per sei mesi, a partire dal prossimo 1° settembre, tutte le autorizzazioni dei corsi di formazione continua dei medici inferiori alle sei ore;

se non si ritenga invece, per conseguire la necessaria moralizzazione ma con attenzione alla necessità di non danneggiare in modo irreparabile l'attività dei soggetti privati idonei e con esiti efficaci, di adottare criteri diversi da quelli annunciati per dar luogo ad autorizzazioni più selettive, anche attraverso l'eventuale costituzione di un albo dei soggetti che correttamente svolgono attività di formazione dei medici.

(3-01678)

COSTA – *Al Ministro delle comunicazioni* – Premesso:

che in più di un'occasione l'interrogante ha fatto presente che diverse città della provincia di Lecce sono servite dalle linee ADSL, ad eccezione della città di Matino;

che ciò determina una forte penalizzazione per la città di Matino;

che dal punto di vista geografico la città di Matino è sita nel mezzo tra le due città di Parabita e Casarano che, invece, usufruiscono delle linee ADSL;

che non si comprende per quale motivo i lavori di cablaggio siano stati effettuati saltando proprio la città nel centro;

che, trattandosi di un importante centro finanziario ed industriale, l'utenza di Matino risulta essere pesantemente danneggiata dalla non copertura di rete;

che questo stato di disagio si protrae ormai da troppo tempo ed è stato già segnalato – lo si ripete – dall'interrogante con precedente interrogazione, con la quale venivano richiesti interventi urgenti per porre rimedio a tale grave mancanza,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza provvedendo a cablare la città di Matino, al fine di consentire all'utenza pubblica e privata una maggiore velocità di connessione e quindi una competitività migliore.

(3-01679)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

MALABARBA, SODANO Tommaso – *Al Ministro dell'interno* –  
Premesso che:

il Governo ha annunciato il prolungamento del periodo di validità dei permessi di soggiorno, e per questo assumerà 400 lavoratori interinali per dar man forte alle Questure;

la prima tappa del programma prevede l'impiego negli Uffici stranieri di 400 lavoratori interinali, scelti tra quelli assunti l'anno scorso durante la regolarizzazione. Il Ministero dell'interno precedentemente aveva utilizzato 900 lavoratori;

ora saranno assunti 400 interinali in tutta Italia. Saranno confermati coloro che hanno lavorato nelle Questure e saranno presi alcuni che hanno lavorato nelle Prefetture,

si chiede di sapere quali siano i criteri che hanno indotto ad assumere 400 lavoratori interinali, a fronte delle 900 unità lavorative impegnate precedentemente, e quali criteri verranno seguiti per l'assegnazione degli incarichi.

(4-07036)

MALABARBA, SODANO Tommaso – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive* – Premesso che:

nel febbraio 2003 Flextronics International Spa (subentrata a Siemens nel 2001) annuncia la propria intenzione di chiudere lo stabilimento produttivo di L'Aquila ed il trasferimento delle commesse produttive Siemens presso lo stabilimento Flextronics di Avellino. L'attività di «concentramento» presso altro sito era di fatto iniziato già a settembre 2002 ma in modo del tutto silente in quanto:

le due società erano di fatto due Spa distinte, con due bilanci distinti: i materiali di produzione vengono acquistati a L'Aquila e dirottati di nascosto ad Avellino. Stessa fine per i macchinari di produzione acquistati con gli investimenti di L'Aquila;

in base ad un accordo sindacale tra Siemens e sindacati, le commesse della Siemens sono di fatto di «proprietà» dello stabilimento produttivo di L'Aquila;

si firma presso il tavolo della Presidenza del Consiglio l'uscita della Flextronics International entro giugno 2003 ed il conseguente subentro della Finmek, poi Finmek Solutions con l'arrivo di Sviluppo Italia, che si impegna a riassumere tutti i 550 dipendenti (550 dei 990 dipendenti Flextronics al netto delle mobilità che permettono l'aggancio alla pensione) entro il 24 febbraio 2004. Nel frattempo, Flextronics International mette tutti i dipendenti in cassa integrazione guadagni, garantendola fino a fine febbraio 2004;

nell'agosto 2003 vengono effettuate le prime assunzioni in Finmek Solution reintegrando tutta la struttura impiegatizia con l'eccezione di un gruppo di impiegati di 7°, 6° e 5° livello (e di età dai 32 ai 50 anni) che

avevano svolto le loro attività a stretto contatto con il *management* Flextronics. Su 330 persone in cassa integrazione guadagni solo una decina sono gli impiegati non riassorbiti;

da settembre 2003 fino a febbraio 2004 vi è stata la cassa integrazione, ma non si sono rispettati il principio della rotazione, il reintegro preferenziale dei nuclei familiari monoreddito ed il reintegro del personale con minore anni di anzianità e maggiori *skill* professionali;

nel gennaio/febbraio 2004 solo grazie alla mobilitazione dei 350 lavoratori all'ultimo minuto si è riusciti ad arrivare ad un nuovo accordo (3/8 marzo 2004), che ha imposto l'accettazione di una nuova cassa integrazione straordinaria fino a febbraio 2005 e la riassunzione solo formale in Finmek Solutions avvenuta in data 8 marzo;

nel frattempo Finmek e Finmek Solution, dichiarando fallimento, vengono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria a norma della cosiddetta «legge Marzano». Viene nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

nel luglio 2004 (giovedì 1° luglio) avviene un incontro a Roma tra sindacati, azienda e Governo. Il dott. Vidal viene informato personalmente da un rappresentante delle 330 persone in cassa integrazione guadagni e gli viene comunicato che queste ultime non solo esistono ma che addirittura, da marzo, ancora non hanno percepito una lira dell'indennità prevista. Il dott. Vidal, a quanto pare, non era al corrente di questa situazione e l'azienda, interpellata al riguardo (nella persona del dott. Gino Mancini), dice di aver dimenticato di presentare all'INPS la domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria;

è da ricordare che per avere un'anticipazione sull'indennità di cassa integrazione guadagni i lavoratori sono stati costretti ad aprire un conto corrente speciale presso lo sportello interno Finmek della Carispaq (dove tutti i dipendenti già hanno il conto corrente) per accendere un prestito presso la stessa Cassa di risparmio al tasso (concordato dai sindacati con la Carispaq) di ben il 5%,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non valutino di avviare un'inchiesta ministeriale per accertare eventuali violazioni da parte della Finmek Solutions della normativa che regola l'erogazione della cassa integrazione;

se intendano intraprendere provvedimenti per rilanciare le attività produttive della Finmek Solutions;

se siano a conoscenza di episodi di discriminazione messi in pratica dalla direzione della Finmek Solutions contro lavoratori e quadri legati alla precedente gestione della Flextronics International Spa.

(4-07037)

BUCCIERO – *Al Ministro della giustizia* – Premesso che:

con sentenza del 17 maggio 2004 il giudice onorario aggregato alla sezione stralcio del Tribunale di Genova, dott. Aurelio Morello, ha negato la legittima tutela risarcitoria ad una signora che ha citato in giudizio il condominio in cui risiedeva per ottenere il risarcimento del danno provo-

cato ai suoi capi di abbigliamento in pelle e pelliccia da una difettosa impermeabilizzazione di un balcone del suo appartamento;

il giudice non solo ha dichiarato non risarcibile il danno lamentato ai capi in pelliccia, ma ha anche precisato che chi possiede siffatti capi dovrebbe essere perseguito penalmente secondo l'art. 727 del codice penale, che rileva la fattispecie di reato di maltrattamento degli animali, punendo chiunque sevizia gli animali con un'ammenda che va da due a dieci milioni delle vecchie lire;

secondo il magistrato i danni lamentati ai capi d'abbigliamento della signora, anche se fossero stati «sussistenti e addebitabili», non sarebbero risarcibili, in quanto i maltrattamenti degli animali, che la legge punisce come reato, sono causati dalla richiesta dei compratori di pellicce;

la stessa sentenza precisa che «i compratori medesimi, anche se non dovessero considerarsi concorrenti nel reato di maltrattamento previsto dall'art. 727 del codice penale, ne compirebbero un altro autonomo in base all'art. 712» circa «l'acquisto di cose di sospetta provenienza»;

la «futilità» che il giudice riscontra nelle motivazioni che spingono i consumatori a richiedere prodotti in pelle sussiste, a suo avviso, anche in relazione all'imprigionamento e alla mattanza degli animali da allevamento, la cui costrizione vita natural durante costituisce anch'essa un feroce «incrudelimento»,

si chiede di conoscere:

quale sia parere del Ministro in indirizzo sul comportamento del notaio – giudice onorario aggregato, il quale, pur di esternare le sue vocazioni «animaliste», profitta della sua funzione e del giudizio affidatogli, rendendo una motivazione inutile e peraltro contraria a giurisprudenza ultradecennale, tentando di accreditare la tesi che l'intera industria conciaria deve essere inquisita e condannata ai sensi dell'art. 727 del codice penale;

se e quale iniziativa disciplinare il Ministro intenda promuovere nei confronti del citato giudice onorario aggregato per la sua prorompente «creatività».

(4-07038)

BAIO DOSSI – *Al Ministro degli affari esteri* – Premesso che:

la riserva della biosfera dei Montes Azules, situata nello Stato del Chiapas, nel Sud-Est messicano, in prossimità del confine con lo Stato del Guatemala, è una delle regioni con la maggiore biodiversità al mondo e con una grande presenza di acqua;

proprio per queste sue caratteristiche negli ultimi anni sono notevolmente aumentati, nella regione, gli investimenti di grandi aziende multinazionali, che dal 1994, per effetto dell'entrata in vigore del Trattato di libero commercio dell'America del Nord (NAFTA), godono di una maggiore libertà di investimento nel continente;

l'Accordo per la creazione di un'area di libero scambio per le Americhe (in spagnolo ALCA), attraverso l'applicazione del cosiddetto Plan Puebla Panama, si pone come obiettivo quello di trasformare il Chiapas in un'area produttivo-industriale, attraverso la costruzione di mega-

strutture e mediante lo sfruttamento della biodiversità; in particolare, al fine di sfruttare le risorse del territorio, si prevede la creazione di corridoi commerciali ed industriali per il trasporto delle merci e delle risorse, la privatizzazione di bacini idrici, la costruzione di centrali idroelettriche, la privatizzazione delle aree forestali protette, l'installazione di laboratori permanenti di bioprospezione e la sostituzione delle colture tradizionali con grandi monoculture artificiali e coltivazioni trasgeniche;

il Pian Puebla Panama prevede, inoltre, progetti di privatizzazione di bacini idrici e fiumi attraverso la costruzione di dodici dighe, che andranno a sommergere intere vallate del Chiapas attualmente abitate da diverse comunità indigene aventi una popolazione media di alcune centinaia di abitanti e costituite da simpatizzanti dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale che dal 1994 lotta, pacificamente, per il riconoscimento dei diritti degli indigeni;

è inoltre previsto che il gigantesco oleodotto, che ha già devastato l'ambiente naturale e le comunità indigene in Ecuador e alla cui realizzazione hanno partecipato anche società italiane, transiti per i territori del Chiapas, disseminando questi ultimi di depositi di rifiuti tossici presso i quali si vorrebbero utilizzare gli indigeni come manodopera a basso costo;

è evidente che tutto ciò rientra in una più ampia strategia di annientamento delle comunità indigene allo scopo di inserire i territori chiapanechi sotto il diretto controllo dell'ALCA;

per questi motivi la situazione sociale del Chiapas ha raggiunto livelli di altissima tensione confermata da numerosi osservatori internazionali che denunciano il continuo susseguirsi di attacchi armati perpetrati dalle formazioni filogovernative nei confronti dei municipi autonomi situati in Chiapas, Guerriero e Oaxaca;

in particolare dal 12 gennaio 2004 si è proceduto allo sgombero di numerosi poderi da anni occupati da comunità indigene, e le terre sono state restituite ai «proprietari legali», ovvero, con molta probabilità, all'agenzia immobiliare Las Cruces ed ai privati Guadalupe Barrios, Arturo Barrios e Roberto Ocampo. Ancora una volta i colpiti dallo sgombero appartengono all'Organizzazione proletaria Emiliano Zapata (OPEZ);

il 27 gennaio 2004 l'Unione europea concludeva un accordo per un finanziamento di 15 milioni di euro volto ad appoggiare gli sforzi del governo del Chiapas per combattere la povertà ed a contribuire al rafforzamento delle azioni di conservazione delle risorse naturali della Selva Lacandona. Tale azione rientra nell'ambito dell'Accordo di associazione economica, concertazione politica e cooperazione in vigore tra l'Unione europea ed il Messico dal 1° ottobre 2000;

attualmente, sia in Messico che in altri Paesi del mondo, diversi sono stati i gruppi e le organizzazioni non governative che hanno manifestato il proprio dissenso di fronte alle evidenti violazioni dei diritti umani nella regione dei Montes Azules,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti esposti, non ritenga opportuno e doveroso attivare un'azione di sensibilizzazione presso il go-

verno dello Stato del Chiapas e presso il Presidente dello Stato del Messico Vicente Quesada Fox al fine di interrompere gli sgomberi delle comunità indigene nella regione dei Montes Azules;

se intenda assumere iniziative per difendere i diritti e la cultura dei popoli indigeni, come stabilito negli accordi di San Andrés, e preservare la preziosa esperienza di democrazia e di autogestione collettiva rappresentata dai municipi liberati del Chiapas, esperienza che ha destato l'interesse di moltissime amministrazioni locali, soprattutto nel nostro Paese, che in essa hanno visto la possibilità di riformare in senso solidale e partecipativo le politiche di gestione del territorio;

se, inoltre, non ritenga opportuno attivarsi affinché presso l'Unione europea venga istituita un'apposita commissione di vigilanza che verifichi e indaghi sul corretto utilizzo, da parte del governo dello Stato del Chiapas, del finanziamento di 15 milioni di euro, appositamente destinati, in virtù dell'accordo di associazione economica, concertazione politica e cooperazione, in vigore tra l'Unione europea ed il Messico dal 1° ottobre 2000, per consentire l'inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale e la lotta contro la povertà nei paesi in via di sviluppo

(4-07039)

CICCANTI – *Al Ministro delle comunicazioni* – Premesso:

che il piano d'impresa delle Poste Italiane prevede anche per le filiali di Ascoli Piceno e Fermo la parziale chiusura di molti uffici postali e la riduzione di orario di altri, nei piccoli comuni, soprattutto di area montana;

che tale riduzione di attività nell'arco della giornata è stata prevista anche nei comuni maggiori, come per esempio nelle città di Ascoli, San Benedetto e Fermo;

che tale riduzione di orari riguarda anche comuni della riviera adriatica dove alto è l'afflusso turistico e maggiori i carichi di lavoro da svolgere in tempi più ristretti;

che l'art. 33 della legge 27.12.1997, n. 449 («legge finanziaria 1998»), dà facoltà alle Poste Italiane Spa di «stipulare nei comuni montani e nelle loro frazioni contratti per l'affidamento dei propri servizi di sportello, anche a tempo parziale, a soggetti pubblici e privati, anche esercenti attività commerciale, operanti o che intendano operare in detti comuni o frazioni»;

che, pur comprendendo il ridimensionamento della rete degli uffici postali in relazione al contratto di programma stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la società Poste Italiane, laddove non ci sono le condizioni di operatività per il raggiungimento dell'equilibrio economico, non si conosce quali iniziative ed attività siano state poste in essere dalle filiali di Ascoli e Fermo per migliorare la gestione degli uffici in alternativa alla parziale chiusura e riduzione di orari;

che a tutt'oggi non si conosce quali ipotesi alternative al *franchising* previsto dall'art. 53 della richiamata legge n. 449/1997 sono state as-

sunte dalla società Poste Italiane, dal momento che ha ritenuto di non volersene finora avvalere,

si chiede di conoscere:

per quale motivo non sia stato ancora attuato l'art. 53 della legge n. 449/1997, ovvero quali iniziative o soluzioni alternative siano state adottate per garantire l'equilibrio di gestione degli uffici postali dei comuni minori senza dover ricorrere al taglio di orari di apertura al pubblico, con conseguente riduzione dei servizi;

quali ragioni abbiano indotto le filiali di Ascoli e Fermo alla chiusura pomeridiana degli uffici postali dei comuni maggiori, soprattutto quelli dove maggiore è l'afflusso turistico;

se le iniziative assunte dalle direzioni delle filiali di Ascoli e Fermo siano state precedute da intese e soluzioni alternative con i rispettivi comuni e se siano state concertate con le organizzazioni sindacali.

(4-07040)

*PERUZZOTTI – Ai Ministri dell'interno, della salute, dell'ambiente e per la tutela del territorio e della giustizia – Premesso che:*

dal 2000 la ditta Masterpack s.p.a. svolge l'attività di fabbricazione di imballi di vario genere in un capannone di Via G. Ferraris n. 9, nel Comune di Monvalle, a pochi metri da un'abitazione civile, con gravi disagi per il nucleo familiare, esposto al doppio inquinamento ambientale e acustico;

a seguito di un esposto, presentato nel marzo 2004 dal sig. Giampiero Garegnani, capo famiglia del predetto nucleo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia (A.R.P.A.), avrebbe proceduto ad alcune verifiche rilevando una serie di incongruenze quali l'installazione di un impianto che, oltre ad essere «disturbante», sarebbe stato attivato (anche se per sole prove) prima della data prescritta e, quindi, in violazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88;

la verifica dell'ARPA avrebbe messo in luce alcune carenze tecniche di detto impianto di aspirazione, abilitato al convoglio in atmosfera delle emissioni originate dall'uso di collanti ma privo di talune caratteristiche che avrebbero potuto limitare le emissioni di ozono e dei composti organici volatili (C.O.V), estremamente nocivi per la salute dell'uomo, responsabili delle esalazioni maleodoranti, avvertite dal nucleo familiare in parola;

la stessa ARPA avrebbe sollecitato la Masterpack ad installare un nuovo impianto a carboni attivi;

considerato che:

le domande di licenza e autorizzazione all'esercizio di attività che possono produrre inquinamento acustico e ambientale (emissioni sonore e sprigionamento di specifici agenti inquinanti) devono contenere l'indicazione delle misure previste per l'abbattimento di dette emissioni, causate dall'attività o dall'impianto;

i comuni sono tenuti a verificare la documentazione relativa alla previsione di impatto acustico e ambientale, previo rilascio del relativo

nulla osta, nonché di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento delle menzionate emissioni;

il Comune di Monvalle, che pare abbia aderito all'«Agenda 21 Laggi», associazione locale sullo sviluppo sostenibile, avrebbe provveduto ad emanare il provvedimento di disattivazione dell'impianto solo recentemente, 4 anni dopo l'insediamento della ditta in parola nel prefabbricato di Via Ferraris n. 9, a seguito dell'esposto presentato dal sig. Garegnani;

a tutt'oggi il predetto provvedimento pare non abbia avuto alcuna efficacia, poiché l'impianto funzionerebbe a pieno regime;

la visura attuata dal danneggiato, sig. Garegnani, pare abbia messo in luce una serie di omissioni commesse dalla ditta costruttrice del capannone fornito alla Masterpack, omissioni che non avrebbero potuto consentire il rilascio di qualunque tipo di autorizzazione da parte del Comune di Monvalle. La documentazione non sarebbe stata corredata da alcuni importanti certificati, tra cui: certificazione relativa alla compatibilità dell'edificio prefabbricato e sua destinazione d'uso; dichiarazione della presenza di abitazioni vicine, preesistenti, che la ditta fornitrice del prefabbricato era tenuta a fare al momento della richiesta di permesso di costruzione; rilascio del nulla osta da parte della ASL di Varese, con la riserva di effettuare una verifica igienico-sanitaria *in loco*; alla documentazione sarebbe stato allegato un parere di conformità che il Comando dei vigili del fuoco di Varese avrebbe rilasciato relativamente ad un altro deposito di manufatti plastici della ditta Masterpack, costruito in prossimità del capannone di Via Ferraris n. 9; mancherebbe *de facto* il rilascio del nulla osta da parte del Comune di Monvalle,

si chiede di sapere se quanto espresso in premessa corrisponda al vero e, nel caso, se i Ministri in indirizzo intendano intraprendere iniziative, attraverso i competenti organi periferici, nei confronti del Comune di Monvalle, che avrebbe dovuto accertarsi della destinazione d'uso dell'edificio prefabbricato utilizzato dalla società in parola, nonché vigilare per verificare l'impatto acustico e ambientale con l'attività industriale espletata dalla Masterpack.

(4-07041)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*7<sup>a</sup> Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01676, dei senatori Modica ed altri, sullo svolgimento di molteplici incarichi da parte di un professore universitario;

*12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità):*

3-01677, dei senatori Guerzoni e Mascioni, sui programmi di educazione continua in medicina;

3-01678, dei senatori Guerzoni e Mascioni, sulla soppressione dei programmi di educazione continua in medicina di durata inferiore alle sei ore;

*8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

3-01679, del senatore Costa, sui lavori di cablaggio nella città di Marino.

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 625<sup>a</sup> seduta del 1° luglio 2004, nel testo dell'interrogazione 4-06993, dei senatori Ciccanti ed altri:

a pag. 20, il punto *b)* deve leggersi «*b)* con legge della Regione Marche n. 32 del 29 luglio 1988 veniva delegato il comune di Jesi a procedere alla variante di PRG mediante la semplice approvazione del progetto del centro merci intermodale regionale»;

a pag. 21, nel punto *ad)*, in luogo di «depositava, il 3 marzo 1995», deve leggersi «depositava, il 1° febbraio 1995»;

a pag. 25, ventiduesima riga, in luogo di «punto *ba)*», deve leggersi «punto *an)*».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 630<sup>a</sup> seduta pubblica del 7 luglio 2004, a pagina VII, al quarto capoverso, sostituire la parola: «*respinge*» con l'altra: «*approva*».